

SERVIZIO DI RECUPERO R3 DI RIFIUTI BIODEGRADABILI

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART.2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
ART.3 - RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO	3
ART.5 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE	4
ART.6 – PREZZI UNITARI E IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	4
ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	5
ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - SOPRALLUOGO	7
ART.9 – CAUZIONI.....	9
ART.10 –RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE.....	10
10.1 Partecipazione alla gara di intermediari di rifiuti senza detenzione.....	11
ART.11 – AVVALIMENTO.....	12
ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE.....	13
ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	15
13.1 – Responsabile del procedimento.....	15
13.2 -Direttore dell'esecuzione	15
ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA	16
ART.15 – FATTURAZIONE E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.....	16
ART.16 - REVISIONE PREZZI.....	17
ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	17
ART.18 - SANZIONI E DANNI	18
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	19
ART. 20 - SUBAPPALTO	19
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO.....	20
21.1 Risoluzione.....	20
21.2 Recesso	21
ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	21
ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE	21

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di recupero R3 dei Rifiuti Biodegradabili di cucine e mense – codice CER 20.01.08, Rifiuti Biodegradabili prodotti da parchi giardini e cimiteri – codice CER 20.02.01, e rifiuti dei mercati – codice 20.03.02, così come previsto dalla normativa ambientale, provenienti da raccolta differenziata conferiti alle piattaforme di raccolta dell'ASIA – NAPOLI S.p.A. (d'ora in avanti denominata ASIA) site in Napoli e Provincia.

Il servizio oggetto del presente appalto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art.177 comma 2 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., ed in quanto tale per nessun motivo può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali l'Impresa aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, all'ASIA, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari.

ART.2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Vedi **Disciplinare Tecnico**.

ART.3 - RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO

Vedi **Disciplinare Tecnico**.

ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONE – PROROGA TECNICA

La durata del contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio del servizio che dovrà risultare da un apposito verbale debitamente sottoscritto da un rappresentante dell'Asia e da un rappresentante dell'Impresa aggiudicataria. Il contratto avrà durata 12 mesi. L'inizio del servizio è previsto entro 7 giorni dalla stipula del contratto o da altra data indicata da ASIA.

L'ASIA si riserva l'opzione, entro 30 giorni dalla scadenza dell'appalto, di chiedere alla impresa aggiudicataria la prosecuzione del servizio in oggetto, per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi.

L'ASIA si riserva, alla scadenza del contratto e successivamente alla pubblicazione del nuovo bando di gara, di prorogare la durata dell'appalto per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto e fino ad un massimo di 120 giorni (cd. Proroga tecnica).

ART.5 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE

Il quantitativo annuo stimato del rifiuto da recuperare, è suddiviso in 2 lotti identici, ammontanti ciascuno a:

19.000 ton Codice CER 20.01.08;

1.000 ton Codice CER 20.02.01.

L'ASIA si riserva, nell'ambito del quantitativo previsto a base di gara per il codice CER 20.01.08, di conferire in alternativa il codice CER 20.03.02 – rifiuti di mercati.

Le quantità sopra indicate non possono in nessun caso essere considerate vincolanti per ASIA.

ART.6 – PREZZI UNITARI E IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

Gli importi unitari a base di gara per il recupero R3 dei rifiuti biodegradabili sono i seguenti :

- a) In caso di concorrenti in possesso di impianti situati ad una distanza dalla Casa Comunale di Napoli minore o uguale a 50 Km, l'importo unitario a base di gara è pari ad € 110,00/t oltre IVA come per legge per i codici CER 20.01.08 e 20.03.02; in tale caso il trasporto dalle piattaforme di ASIA all'impianto del concorrente sarà a cura e carico di ASIA.
- b) In caso di concorrenti in possesso di piattaforme di trasferimento situate ad una distanza dalla Casa Comunale di Napoli minore o uguale a 50 Km che conferiscono, a propria cura e carico, presso impianti di recupero situati ad una distanza dalla Casa Comunale di Napoli maggiore di 50 Km, l'importo unitario a base di gara è pari ad € 133,00/t oltre IVA come per legge per i codici CER 20.01.08 e 20.03.02; in tale caso il trasporto dalle piattaforme di ASIA alla trasferimento del concorrente sarà a cura e carico di ASIA.
- c) In caso di concorrenti in possesso di piattaforme di trasferimento o impianti di recupero situati ad una distanza dalla Casa Comunale di Napoli maggiore di 50 Km, l'importo unitario a base di gara è pari ad € 145,00/t oltre IVA come per legge per i codici CER 20.01.08 e 20.03.02 ed è comprensivo del trasporto dalle piattaforme di ASIA agli impianti di recupero.

Il prezzo a base di gara comprende tutti i costi necessari per il regolare svolgimento del servizio inclusi il costo del trasporto nel caso di impianti posti ad una distanza maggiore di 50 Km dalla casa comunale e l'eventuale ecotassa. Nel caso di impianti esteri, nel prezzo devono intendersi inclusi altresì i costi relativi al disbrigo di pratiche presso gli enti italiani e del paese estero in cui è sito l'impianto, necessarie al rilascio delle autorizzazioni transfrontaliere ed i costi per le polizze fideiussorie transfrontaliere per il trasporto dei rifiuti con il codice CER che riguarda la presente gara, ai sensi del regolamento CEE n. 259/93 e relative norme di attuazione. L'importo totale presunto dell'appalto è complessivamente pari a **€ 13.253.333,32 IVA esclusa**, di cui **€ 5.680.000,00** per il servizio base di 12 mesi, **€ 5.680.000,00** per l'opzione ed **€ 1.893.333,32** per la cd. proroga tecnica.

Gli importi relativi ai singoli lotti sono di seguito indicati:

lotto	12 mesi	opzione	proroga tecnica	totale lotto
1	€ 2.840.000,00	€ 2.840.000,00	€ 946.666,66	€ 6.626.666,66
2	€ 2.840.000,00	€ 2.840.000,00	€ 946.666,66	€ 6.626.666,66
Totale	€ 5.680.000,00	€ 5.680.000,00	€ 1.893.333,32	€ 13.253.333,32

Si precisa che alle imprese aggiudicatrici saranno riconosciuti, relativamente al codice CER 20.02.01, i seguenti corrispettivi :

- € 40,00/t oltre IVA per impianti entro i 50 Km (solo recupero);
- € 85,00/t oltre IVA per impianti oltre i 50 Km (trasporto e recupero).

Tali ultimi importi non verranno utilizzati per l'aggiudicazione della gara.

ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n. 17 dell'11/04/2014 ai sensi dei commi 1 e 2 lett. a) dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, per ogni lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 c.2, lett. b) e c. 3 bis del citato decreto con esclusione delle offerte in aumento. Ciascun concorrente potrà presentare offerta per tutti e due i lotti aggiudicandosi entrambi. L'aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida.

Alla procedura di che trattasi potranno partecipare sia concorrenti che hanno la disponibilità di conferimento presso impianti situati entro la distanza di 50 Km dalla Casa Comunale del Comune di Napoli, ai quali è richiesto di svolgere il solo servizio di recupero R3, che concorrenti che hanno la disponibilità di conferimento presso impianti situati oltre detta distanza ai quali viene richiesto di effettuare anche il trasporto. Per tale motivo, onde consentire nella fase di aggiudicazione una corretta comparazione dei prezzi offerti, si aggiungerà, per ciascun lotto, al prezzo offerto dai concorrenti nelle ipotesi **a) e b)** del precedente art.6, l'importo di € 12,00/t (rappresentante il costo del trasporto a carico di ASIA). Si precisa che per nessuna ragione il concorrente potrà reclamare tale importo che, si ribadisce, viene preso in considerazione solo ai fini dell'aggiudicazione.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 8. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.

Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi del successivo art. 8. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni. L'ASIA si riserva di verificare, in tale sede, il possesso dei requisiti tecnici procedendo direttamente a sopralluoghi presso gli impianti.

Compiuta tale verifica la Commissione di gara, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, di cui al successivo art. 8 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà, per ciascun lotto, la graduatoria provvisoria.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata.

Nell'ipotesi di presenza di due o più offerte identiche il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle

imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. Anche l'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste; nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta migliorativa deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione di gara lo ritenga opportuno le operazioni di aggiudicazione sopra descritte potranno essere svolte anche in **un'unica giornata**.

Per ogni lotto, in presenza di n. 5 o più offerte valide, la commissione aggiudicatrice provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06 e nell'art.121 del D.P.R. 207/2010.

Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, la commissione aggiudicatrice potrà valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA-SOPRALLUOGO

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nella lettera di invito, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 294/ACU/2014 SERVIZIO DI RECUPERO (R3) RIFIUTI BIODEGRADABILI LOTTO/I _____ (indicare quale/i)”**. Del giorno e ora di arrivo del

suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto. Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA "A", BUSTA "B – lotto ____" (indicare quale). Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti dovranno essere inserite all'interno del suddetto plico tante buste B per quanti lotti si intende partecipare.

La **Busta "A"**, recante la dicitura **"GARA N. 294/ACU/2014 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, dovrà contenere:

- a) La documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- b) La documentazione di cui al **punto III.2.2** del bando di gara;
- c) La documentazione di cui al **punto III.2.3** del bando di gara;
- d) Copia del nostro Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) debitamente firmato per accettazione;
- e) Copia della nostra "Nota Informativa" debitamente firmata per accettazione;
- f) (solo in caso di impianti situati oltre i 50 Km dal Comune di Napoli) Dichiarazione del numero di automezzi costituenti il proprio parco veicolare.

Si precisa che le imprese partecipanti alla gara, prima della presentazione dell'offerta, sono tenute a prendere visione dei luoghi ove dovrà essere effettuato il servizio oggetto della presente gara, anche allo scopo di prendere conoscenza dello stato dei luoghi, delle attrezzature e dello svolgimento delle attività ai fini della sicurezza lavoro. A tal uopo dovrà essere concordato appuntamento con il sig. Michele Mazzella (tel. 081/7351405; cell. 348 099 00 95) che rilascerà apposito verbale di avvenuto sopralluogo. In caso di ATI tutte le imprese che la compongono dovranno prendere visione dei suddetti luoghi.

La **Busta "B"** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **"GARA N. 294/ACU/2014 - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO ____ (Indicare quale)"**. Il concorrente dovrà indicare il prezzo offerto utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA**. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 6 i concorrenti dovranno compilare anche la seconda pagina del modello offerta indicando oltre al prezzo totale quello del recupero e del trasporto.

Sia l'importo offerto per il solo recupero che quello, eventuale, offerto per il trasporto e recupero dovranno essere unici anche nel caso si partecipasse alla gara con una pluralità di impianti.

Gli importi dovranno limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. **Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.** La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. All'offerta andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello "Specifica dei Costi per la Sicurezza"**. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 le indicazioni dell'impresa concorrente consentiranno una prima verifica della congruità delle offerte presentate.

ART.9 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara per ciascun lotto; in caso di partecipazione a due lotti il valore della garanzia dovrà essere raddoppiato. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti". In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia definitiva dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie dovranno riportare l'indicazione del numero, dell'oggetto e del CIG della gara.

ART.10 –RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.

A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti di seguito indicati.

A tal proposito, si precisa che fermo restante la partecipazione in ATI di concorrenti appartenenti alla medesima tipologia (ossia tra proprietari o gestori di impianti di smaltimento, tra trasportatori o tra intermediari) per i quali necessita comunque l'istituto dell'avvalimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 163/06 per i requisiti non posseduti- o del subappalto nei limiti consentiti dall'art. 118 del D.Lgs n. 163/06- nel caso di **raggruppamento tra proprietari o gestori di impianti di smaltimento e trasportatori**: ciascuna delle imprese costituenti l'ATI dovrà possedere i requisiti richiesti alle lett. a), b), c), ed e) del punto III.2.1.) nonché al punto III.2.2) del bando di gara; mentre l'ATI nel suo complesso dovrà soddisfare i requisiti di cui alla lett. f) del punto III.2.1) e al punto III.2.3) del bando.

La cauzione di cui al punto III.2.1 lett. d) dovrà essere prestata secondo le modalità di cui al precedente art. 9.

Nell'ipotesi in cui l'offerta presentata sia incompatibile con quanto sopra esposto, si procederà all'esclusione dalla gara dell'intera ATI.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre, ai soli fini di economia procedurale, la documentazione di cui alla lett. a) punto III.2.1) del Bando, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis e la dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità. Con riferimento alla dichiarazione di cui alla lett. b) punto III.2.1) del Bando, essa deve essere resa sia dal consorzio che dal consorziato indicato in sede di offerta quale esecutore. Nelle ipotesi di indicazione di una pluralità di consorziati esecutori si applicherà la disciplina prevista per le ATI come sopra indicata.

10.1 Partecipazione alla gara di intermediari di rifiuti senza detenzione

L'esercente attività di intermediazione di rifiuti che voglia partecipare alla gara oltre ad avere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 8 classe C o superiore deve costituire un raggruppamento temporaneo:

- a) solo con il proprietario o gestore dell'impianto, nel caso in cui questo sia posto ad una distanza dalla casa comunale di Napoli minore o uguale a 50 Km. Naturalmente l'impianto/impianti di recupero dovranno essere autorizzati secondo la vigente normativa ambientale per una capacità complessiva autorizzata che consenta il recupero delle quantità di rifiuti oggetto della presente procedura di gara. Il gestore dell'impianto non potrà concedere la disponibilità per il medesimo impianto a favore di più di un intermediario partecipante alla gara;
- b) con il proprietario o gestore dell'impianto ed anche con il trasportatore di rifiuti, nel caso in cui l'impianto sia posto ad una distanza dalla casa comunale di Napoli superiore a 50 Km. Il trasportatore deve essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1 o 4 classe C o superiore per i rifiuti di cui trattasi. Il trasportatore non potrà stipulare il predetto accordo con più di un intermediario partecipante alla gara.

Anche agli intermediari, l'ASIA si riserva di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata, sia nel caso di aggiudicazione che nel corso del contratto, nonché di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione; qualora si riscontrasse la mancanza di

tali requisiti l'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto ed escutere la cauzione prestata, con segnalazione del caso agli organi competenti.

ART.11 – AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 88 del D.P.R. 207/10. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alla documentazione prevista il partecipante dovrà fornire debitamente sottoscritti dall'ausiliario/i:

- Modello 1 bis;
 - Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
- e ai soli fini di economia procedurale:
- Modello Protocollo di legalità.

11.1 Avvalimento per impianti e trasportatori

- a) il proprietario o gestore dell'impianto può avvalersi esclusivamente (*) del requisito tecnico di altro impianto relativamente alla capacità complessiva autorizzata;
- b) il trasportatore può avvalersi del requisito tecnico:
 - b1) relativo alla Classe di iscrizione richiesta nella presente gara posseduto da altro trasportatore;
 - b2) relativo all'impianto (se non costituisce con esso un raggruppamento temporaneo).

() l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali non può essere oggetto di avvalimento*

11.2 Avvalimento per gli intermediari

L'esercente attività di intermediazione può:

- a) avvalersi del requisito tecnico posseduto da altro intermediario, relativo alla Classe di iscrizione richiesta nella presente gara.
- b) avvalersi dell'impianto (se non costituisce con esso un raggruppamento temporaneo).

ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell'art. 8 del presente CSA.

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 9 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa - o eventuale appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 17 del presente CSA;
- c) dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi resa, preferibilmente mediante apposito modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione, dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11;
- d) (in caso di società di capitali) dichiarazione della composizione societaria o azionaria utilizzando il modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione;
- e) il Piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, ossia il piano delle misure di prevenzione e protezione predisposto a tutela della salute dei lavoratori impiegati nelle attività oggetto del presente appalto, preferibilmente utilizzando il nostro mod. "Piano di sicurezza- Quadro dei pericoli e dei rischi" allegato alla comunicazione di aggiudicazione;
- f) le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla L.136/2010 entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato;
- g) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti), decorsi i termini di

legge, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria. In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

Nelle ipotesi in cui, per documentate e motivate ragioni, si ravvisi la necessità di dover mutare la destinazione degli impianti di destinazione dei rifiuti di cui trattasi, l'aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ad ASIA il nuovo elenco degli impianti e di produrre al più tardi 45 giorni prima dell'inizio del servizio:

- i documenti relativi al nuovo sito che dovrà essere in regola con le vigenti normative e /o abilitato dalle Autorità competenti così come previsto nel Disciplinare Tecnico;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante, attestante l'iscrizione alla CCIAA come indicato al punto III.2.1) lett. a) del Bando;
- modello Protocollo di Legalità debitamente sottoscritto.

La nuova impiantistica proposta non dovrà determinare né maggiori costi per ASIA né vantaggi per gli aggiudicatari. Per esempio nel caso di un'offerta rientrante nella ipotesi b) dell'art. 6 del presente CSA, se l'aggiudicatario dovesse proporre un nuovo impianto all'interno della fascia dei 50 km. dalla Casa comunale di

Napoli, per i conferimenti che avvengono presso questo impianto si applicherà al prezzo dell'ipotesi a) dell'art.6, il ribasso percentuale derivante dal prezzo offerto rispetto a quello a base di gara della fascia originaria di appartenenza. A titolo di esempio: **se l'aggiudicatario avesse offerto il prezzo di 130,34 €/ton., corrispondente ad un ribasso del 2% sul prezzo a base di gara, nell'ipotesi in esame, per il nuovo impianto, il nuovo prezzo da applicare sarebbe di € 107,80 dato dall'applicazione del ribasso del 2% al prezzo a base di gara di 110,00 €/ton.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, c. 35, della Legge n. 221/2012, si comunica che le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del c. 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del c. 5 dell'art. 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario e/o aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

13.1 – Responsabile del procedimento

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

1. per la sola fase dell'evidenza pubblica, fino alla stipula del contratto, l'avv. G. Avolio.
2. per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata il responsabile del procedimento sarà il Direttore Impianti di ASIA, ing. A. Amitrano.

In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto; questi avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 14. Il RP potrà altresì procedere a verifiche ispettive senza obbligo di preavviso e, se del caso, comminare penali come da CSA.

13.2 -Direttore dell'esecuzione

- Assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione l'ing. G. Iodice nei casi previsti dal precedente art.6 lett. a) e b);
- Assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione il dott. M. Mazzella nel caso previsto dal precedente art.6 lett.c);

A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

Vedi art. 6 del Disciplinare Tecnico.

ART.15 – FATTURAZIONE E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Entro il 5 del mese successivo a quello in cui sono stati resi i servizi di cui trattasi, le ditte dovranno inviare alla Direzione Impianti – direzione.impianti@asianapoli.it - il report di quanto consegnato/ritirato nel mese di riferimento indicando, per ogni carico effettuato, il numero di bolla, la targa dell'automezzo, il nominativo del vettore che ha effettuato il trasporto ed il peso corrispondente relativo al carico. Tale nota dovrà contenere anche l'importo contrattuale residuo. Dopo il controllo, la Direzione Acquisti emetterà l'ordine di acquisto relativo. La ditta potrà emettere la fattura riepilogativa mensile che dovrà riportare il numero d'ordine corrispondente nonché il CIG di gara obbligatorio ai fini del pagamento.

La fattura dovrà essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via L. Volpicella, 315 80147 NAPOLI, ed inviata presso la Direzione Amministrativa sita in Via Antiniana, 2/A 80078 POZZUOLI (NA).

Il corrispettivo dell'appalto dovuto all'Impresa aggiudicataria, sarà calcolato in funzione delle quantità effettivamente conferite. Nei casi previsti dall'art.6 lett. b) e c), nell'ipotesi di trasporto a carico di ASIA il corrispettivo sarà decurtato del costo del trasporto come indicato dall'impresa aggiudicataria nel Modello 2 Offerta Economica.

Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché verifica della documentazione relativa al corretto conferimento dei rifiuti, avverrà - al netto di eventuali penali - entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Quest'ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione.

Il pagamento è inoltre subordinato alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) rilasciato da INPS/INAIL ed acquisito dalla stazione appaltante.

L'ASIA si riserva di effettuare ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 le verifiche delle autocertificazioni rese. L'ASIA si riserva altresì, con semplice preavviso scritto inoltrato ai recapiti di cui al precedente art. 14, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente

presso le sedi delle Imprese aggiudicatarie, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

I pagamenti verranno effettuati **esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.**

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 80% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 9 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

ART.16 - REVISIONE PREZZI

In caso di ricorso all'opzione di cui al precedente art. A partire dal 13° mese l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06. La rivalutazione del corrispettivo avverrà sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione FOI* pubblicato dall'ISTAT.

Non sarà riconosciuto alcun adeguamento nell'ipotesi in cui l'ASIA decida di avvalersi della proroga tecnica prevista all'art. 4 del presente CSA.

ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda aggiudicataria. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ART.18 - SANZIONI E DANNI

L'ASIA applicherà - per le ipotesi di violazione degli obblighi di cui al Disciplinare Tecnico, applicherà le seguenti penali:

1. una penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto al limite di 15 minuti stabilito per le operazioni di scarico;
2. per il mancato rispetto del programma settimanale di ritiro una penale di € 500,00 al giorno per ogni automezzi in meno inviato;
3. una penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto al limite di 3 ore dalla chiamata;
4. una penale di € 500,00 per il mancato ritiro o posizionamento delle attrezzature per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di 3 giorni. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite massimo di 3 giorni ASIA provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al

- successivo art. 21. Nell'ipotesi in cui l'ASIA dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali;
5. una penale di € 200,00 per il mancato recupero del rifiuto sparso lungo il tragitto;
 6. una penale di € 50,00 per il mancato invio dei reports e per ogni giorno di ritardo;
 7. una penale di € 2.500,00 nel caso di impianti o piattaforme ubicati ad una distanza maggiore di km 50, qualora il risultato dell'analisi dovesse riscontrare un livello di impurità inferiore al 5%, oltre a non riconoscere il costo del trasporto;
 8. una penale di € 500,00 nel caso di impianti o piattaforme ubicati ad una distanza minore o uguale di km 50, qualora il risultato dell'analisi dovesse riscontrare un livello di impurità inferiore al 5%.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21.1 del presente CSA.

ART. 20 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

21.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/06 previa contestazione degli addebiti all'appaltatore, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la **mancata assunzione del servizio** alla data stabilita dall'ASIA;
- b) si verifichi la **sospensione ingiustificata del servizio** per più di 48 ore;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) nelle ipotesi di cui al precedente **art. 18**;
- e) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- f) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- g) vengano accertate da parte dell'ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- h) si verifichi **la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale** delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- i) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- j) qualora a carico dell'Impresa aggiudicataria venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia con valore interdittivo;
- k) nelle ipotesi di cui alla Legge 136/2010 per la **violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari** nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa.
- l) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione, mediante semplice nota scritta ai recapiti indicati in sede di gara ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. k),**

relativamente alle violazioni inerenti il citato Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni appaltanti della provincia di Napoli, l'ASIA applicherà altresì le penali ivi previste.

Il provvedimento di risoluzione non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che ad essa dovessero derivare dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria.

21.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere:

a) unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a/r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo **pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo**.

b) ai sensi della L.135/2012 nel caso la CONSIP dovesse stipulare convenzioni i cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non acconsentisse ad un adeguamento delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26 c.3 della L.488/99. In tal caso all'Impresa aggiudicataria saranno pagate le forniture realizzate ed i servizi erogati nonché **un decimo di quelle ancora da effettuare**.

In entrambi i casi l'Impresa rinuncia, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.